

Il Piano Operativo redatto dal comune di San Vincenzo, in relazione alla Parte II, Titolo VII, Capo III, art. 102, prevede che le superfici minime necessarie alla costruzione di un fabbricato rurale siano notevolmente superiori rispetto alla L:R. n° 65.

Nel caso di coltivazione di frutti o vigneti si passa da una superficie minima di 3 ha a 5ha, mentre in quella dell'olivo si raddoppia da 4 a 8 ha.

Il territorio comunale è caratterizzato da terreni pianeggianti, con terreni sciolti e privi di pietre, a terreni collinari dove il terreno è semi-argilloso, quindi lavorabile con estrema difficoltà e pieno di scheletro. Da notare che alcuni massi non vengono asportati neanche dallo scasso di una ruspa e occorre la frantumazione degli stessi per poter procedere alla messa a dimora delle piante. La lavorazione periodica di detti terreni comprende la rimozione manuale delle pietre e la sua collocazione verso gli argini dei terreni coltivati.

Si richiede, pertanto, che venga rimossa questa norma in funzione dell'adeguamento alle tabelle regionali.

MAURIZIO VILIANI